

Allegato “C” alla Determina Dirigenziale n. 2295/2024

SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DENOMINATO “Home visiting”.CIG B309BDF383

Con la presente scrittura privata sottoscritta digitalmente tra:

- il Comune di Rimini (di seguito Comune) rappresentato secondo quanto previsto dal Provvedimento del Sindaco n. 71040 del 28.02.2023, dal Dott. Massimiliano Alessandrini, Dirigente del Settore Protezione Sociale e

- l’ETS \_\_\_\_\_;

Premesso che:

- Con determinazione dirigenziale n. 2295 del 19/09/2024 è stata avviata procedura di istruttoria pubblica ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs. 117/2017 per la co-progettazione e realizzazione delle singole attività progettuali indicate nel progetto denominato “Home visiting” approvato e ammesso a finanziamento dal Comitato di Distretto di Rimini, nella seduta del 13.08.2024 e nell’ambito del Programma attuativo annuale 2024;

- ad esito della procedura di istruttoria l’ETS ha presentato una proposta progettuale che soddisfa pienamente gli obiettivi individuati dall’Amministrazione;

- le verifiche in merito alla moralità professionale dell’ETS hanno dato esito positivo.

Le parti convengono quanto segue

### **1) Oggetto e finalità del servizio**

Il progetto “Home visiting”, come meglio definito nella proposta allegata al presente atto e nella scheda progettuale (allegato 1 e 2), e di durata di 12 mesi a decorrere dall’assegnazione del progetto, è finalizzato a incrementare e consolidare le capacità genitoriali in un’ottica preventiva, attraverso un concreto sostegno nella gestione della quotidianità familiare cercando di intervenire su alcune criticità/fragilità che, lasciate inesplorate, potrebbero portare a situazioni di compromissione nella crescita dei minori. Per la realizzazione del stesso il Comitato di distretto ha destinato un contributo a valere sulle risorse del Fondo sociale locale- quota statale di € 45.000.

Le attività contenute nel progetto allegato (allegato “1”) ed elaborato ad esito della procedura di istruttoria pubblica costituisce parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

### **2) Valore economico del progetto**

Il valore economico del progetto, di durata di 12 mesi, con possibilità di prosecuzione per un analogo periodo, è pari ad € \_\_\_\_\_ di cui € \_\_\_\_\_ quale contributo pubblico ed € \_\_\_\_\_ quale controvalore economico messo a disposizione dall’ETS. Il contributo verrà erogato in n. 2 rate annue, di cui la prima ad avvio del progetto e la seconda a saldo, previa presentazione da parte dell’ETS di dettagliata rendicontazione delle attività svolte e delle spese sostenute e di idonea documentazione contabile.

### **3) Spese ammissibili a rimborso**

Sono ammissibili a rimborso i costi così come individuati e quantificati dall’ETS nel piano economico del progetto allegato. Tra le spese generali sono da ricomprendere i costi per la

copertura assicurativa e quota parte dei costi indiretti imputabili direttamente all'attività oggetto della presente convenzione che dovranno essere debitamente rendicontati.

#### **4) Avvio e durata del progetto**

Il progetto ha durata di 12 mesi decorrenti dalla data di comunicazione di avvio delle attività da parte dell'ETS. Qualora permanga l'interesse dell'Amministrazione il progetto potrà proseguire per un ulteriore biennio.

#### **5) Personale**

Il personale sia volontario che retribuito dovrà possedere una qualifica professionale adeguata alle attività indicate nel progetto. L'ETS dovrà dare istruzioni al proprio personale sia retribuito che volontario affinché operi nel pieno rispetto dei diritti e della dignità degli utenti delle attività svolte.

L'ETS, per il proprio personale solleva il Comune da qualsiasi obbligo e responsabilità per retribuzioni, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazioni, infortuni e responsabilità verso terzi.

#### **6) Controlli**

Il Comune si riserva la facoltà insindacabile di effettuare controlli al fine di verificare la rispondenza delle azioni realizzate a quanto previsto nella presente convenzione e nel progetto.

In caso di difformità delle azioni dal progetto, il referente del Comune contesta le difformità all'associazione. Le contestazioni sono formulate in forma scritta e possono essere controdedotte entro 7 giorni dal ricevimento. Decorso tale termine, qualora non siano giunte controdeduzioni o le stesse siano ritenute insufficienti, si procederà alla risoluzione della convenzione ai sensi dell'articolo 9.

#### **7) Obblighi e responsabilità dell'ETS**

La realizzazione del progetto oggetto della presente convenzione viene effettuata dall'ETS a proprio nome, per proprio conto ed a proprio rischio e pericolo in qualità di titolare dell'attività a tutti gli effetti di legge.

L'ETS si intende espressamente obbligata a tenere sollevato il Comune da ogni danno, diretto ed indiretto, causato ai suoi dipendenti e volontari od ai suoi beni, mobili ed immobili, derivanti da comportamenti di terzi, nonché da danni di qualsiasi natura che possano derivare a persone o a cose dall'attività del proprio personale o che svolge le attività in nome e per conto dell'associazione. Il Comune sarà esente da ogni azione, sia in via giudiziale che stragiudiziale, da chiunque intentata.

L'ETS risponde interamente per ogni difetto dei mezzi ed attrezzature impiegati direttamente o da altri soggetti con i quali entri in rapporto nell'espletamento delle attività progettuali, nonché degli eventuali danni a persone o a cose che dagli stessi possano derivare.

E' inoltre a carico dell'ETS l'adozione, nell'esecuzione dei servizi affidati, dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire l'incolumità di tutto il personale, degli utenti e dei terzi.

L'ETS, oltre alle norme della presente convenzione, deve osservare e far osservare ai propri dipendenti, associati e ad eventuali prestatori occasionali tutte le disposizioni conseguenti a leggi, regolamenti e decreti in vigore o emanati durante il periodo di realizzazione del progetto.

L'ETS dovrà inoltre fornire al Comune, contestualmente alla firma della presente convenzione, la seguente documentazione:

- α) Copia delle coperture assicurative;
- β) identificazione del referente del progetto.

## **8) Risoluzione del rapporto**

Possono causare risoluzione della presente convenzione le seguenti fattispecie:

- impiego di personale retribuito privo di rapporto di dipendenza o collaborazione con la ditta e/o di personale inadeguato o insufficiente a garantire la realizzazione delle attività progettuali o non in possesso dei requisiti professionali di idoneità previsti dalla legislazione vigente e/o dal progetto;
- interruzione non motivata delle attività progettuali;
- gravi disservizi nella realizzazione delle attività progettuali e nei rapporti con gli utenti.

Nelle ipotesi sopraindicate la convenzione potrà essere risolta di diritto da parte del Comune con effetto immediato a seguito della comunicazione del Referente, a mezzo di lettera raccomandata e/o PEC, di volersi avvalere della clausola risolutiva.

In ogni caso è sempre fatto salvo il risarcimento dei danni derivanti da inadempienze.

## **9) DESIGNAZIONE QUALE RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 679/2016**

In esecuzione del presente contratto, l'ETS e i partner effettuano il trattamento di dati personali di titolarità del Comune di Rimini.

In virtù di tale trattamento, il Comune di Rimini e l'ETS stipulano l'accordo (di seguito, l'"Accordo") di cui all'Allegato 2 al fine di disciplinare oneri e responsabilità sanciti dal Regolamento UE del Parlamento e del Consiglio europeo n. 2016/679 (di seguito, anche "GDPR") e da ogni altra normativa applicabile.

L'ETS è, pertanto, designata dal Comune di Rimini quale Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del Regolamento - per il trattamento denominato "Rendicontazione attività e spese"-, il quale si obbliga a dare esecuzione al presente contratto conformemente a quanto previsto dall'Accordo allegato.

Le Parti riconoscono e convengono che il rispetto delle istruzioni di cui all'Accordo allegato, nonché delle prescrizioni normative applicabili, non producono in capo al Responsabile del trattamento l'insorgere di un diritto al rimborso delle spese eventualmente sostenute per conformarsi.

## **10) Rinvio**

Per quanto non previsto dalla presente convenzione si fa espresso rinvio all'allegata Soluzione progettuale proposta dall'Associazione nonché alle disposizioni di legge in materia, alle normative Regionali vigenti.

## **11) Controversie**

Per le eventuali controversie che possano insorgere nell'interpretazione ed esecuzione della convenzione, qualora queste non possano essere risolte con spirito di amichevole accordo, è competente il Foro di Rimini.

## **12) Spese contrattuali**

Sono a carico dell'associazione tutte le eventuali spese inerenti e conseguenti alla sottoscrizione della convenzione.